

PROVINCIA BOLOGNESE
FRATI MINORI CONVENTUALI
Piazza Malpighi, 9 – 40123 Bologna
Codice fiscale 01098700378

Regolamento dell'attività separata
“MISSIONI FRANCESCANE EMILIA ROMAGNA - ONLUS”

Art. 1 – Finalità.

E' costituita come attività separata dell'ente ecclesiastico “Provincia Bolognese Frati Minori Conventuali” con sede a Bologna, l'attività di beneficenza e assistenza sociale a favore delle persone e comunità di persone in stato di disagio economico, sociale e sanitario, denominata “MISSIONI FRANCESCANE EMILIA ROMAGNA – ONLUS”, o brevemente “MIFRER - ONLUS”, con sede a Bologna in Piazza Malpighi, 9.

Questa attività si intende rientrante nei settori previsti dalle disposizioni riguardanti le “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Decreto legislativo 4/12/97 n. 460, art. 10 e seguenti); in particolare ai punti 1) 2) e 3) della lettera a), comma 1 dell'art. 10.

Art. 2 – Attività.

L'attività assistenziale così disciplinata si svolge, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti sia in Italia sia all'estero:

- a) Interventi sistematici in alcune aree geografiche, allacciando con il partner locale un rapporto duraturo e garantito di collaborazione, al fine di incidere nel cambiamento socio-economico-spirituale della popolazione. Scopo indiretto è quello di promuovere una progettualità che favorisca lo sviluppo integrale delle persone e della società (limitare al massimo gli interventi “a pioggia”).
- b) Micro realizzazioni che rispondano a bisogni specifici e la cui facilità gestionale garantisca un futuro di autosufficienza. Questi interventi di consistenza economica considerevole che abbiano il carattere dell'eccezionalità, saranno ponderati in profondità, soprattutto per quanto riguarda la futura gestione dell'opera.

- c) Collaborazione con *Organizzazioni Non Governative* a progetti complessi ottenendo all'interno di essi la dovuta considerazione (visibilità) e le garanzie del caso.
- d) Appoggio privilegiato ai Missionari e alla chiesa locale per la realizzazione dei progetti.
- e) Finanziamento di borse di studio, di ogni ordine e grado, inserite in un progetto locale di sviluppo culturale.
- f) Sostegno a distanza.

E' consentita la possibilità di stipulare, patti, accordi e/o convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per l'ottenimento di contributi in denaro e /o in natura. In particolare è previsto l'utilizzo del metodo del "Sostegno a distanza", attraverso la raccolta di fondi, mediante versamenti periodici (mensili o annuali), da parte di soggetti privati, enti o imprese.

Inoltre per realizzare le attività sopraindicate, l'Ente realizza, a titolo semplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:

- organizzazione di mostre, convegni, eventi culturali, rivolti alla comunità locale, sui temi della globalizzazione economica e del lavoro minorile nel terzo mondo;
- realizzazione, produzione e diffusione di materiale informativo e documentazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione;
- apertura di rapporti con istituti, persone qualificate, associazioni ed enti presso Paesi stranieri, assumendo iniziative di sostegno delle condizioni di vita delle persone in stato di necessità con particolare attenzione ai minori al fine di rendere possibile il loro permanere nella loro famiglia o nella comunità d'origine;
- qualsiasi altra attività funzionale al raggiungimento degli scopi prefissati, in conformità con la normativa di riferimento.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate nel presente regolamento ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 3 - Organi del ramo di attività

Gli organi del ramo di attività sono:

- a) il Direttore;
- b) Il Consiglio consultivo;

Art. 4 – Direttore

Il Direttore viene nominato dal Ministro provinciale e resta in carica per un periodo di quattro anni. Egli ha la rappresentanza dell'attività ed a lui spetta l'esecuzione dei provvedimenti ritenuti necessari.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza - dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 5 - Consiglio consultivo

Il Consiglio consultivo è formato da 2 componenti nominati dal Ministro provinciale, oltre al Direttore.

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini regolamentari e in particolare:

- a) analizza e propone i progetti di intervento e sostegno alle persone e alle comunità in stato di disagio;
- b) affida ai suoi membri, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di proposte e progetti;
- c) verifica in loco la realizzazione dei progetti;
- d) analizza ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- e) predispone il bilancio preventivo del ramo di attività nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione del Ministro provinciale.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

Art. 6 – Patrimonio affidato al ramo di attività.

Il patrimonio del ramo di attività separata di cui al presente regolamento è costituito:

- dalla dotazione iniziale di euro 10 000,00;
- da beni mobili e immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti allo stesso ;

Art. 7 – Contabilità e Bilancio.

I bilanci di previsione e consuntivi dovranno essere redatti secondo i principi e le norme previste dalla normativa vigente per gli enti no profit .

Gli eventuali avanzi di bilancio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente regolamento o di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8 - Modifiche del regolamento e chiusura attività.

Il presente regolamento è modificabile in qualunque momento per decisione del Ministro provinciale con il suo definitorio.

In caso di scioglimento della ONLUS è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/96 n. 662, salvo diverse destinazioni imposte per legge.

Art. 9 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al D. L. 460/97 e alle norme del diritto civile, fiscale ed ecclesiale.

Bologna,

Il Legale Rappresentante

Ubaldino Gianassi

Autentica del Notaio